



TRIBUNALE DI SIRACUSA

Seconda Sezione Civile

Settore Esecuzioni Immobiliari



I Giudici dell'esecuzione, dott.ssa Alessia Romeo e il GOT dott.ssa Concita Cultrera
visto il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020;

sentiti il Presidente del Tribunale f.f. - dott. Antonio Ali - e il Presidente della Seconda
Sezione Civile f.f.- dott. Vincenzo Cefalo -;

rilevato che il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 all'art. 83, Comma 1 prevede: *"Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020. Comma 2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (...)"*

ritenuto che la stessa *ratio* della normativa emergenziale richieda di disciplinare - nell'ambito delle procedure esecutive immobiliari - anche l'attività svolta materialmente fuori udienza, in ragione del coinvolgimento di molteplici soggetti, quali ausiliari del G.E. (esperti estimatori, delegati, custodi), procuratori delle parti e non da ultimo cittadini a diverso titolo interessati (debitori, terzi occupanti gli immobili, offerenti, aggiudicatari ecc.);

convenuto pertanto di dover delineare delle linee guida finalizzate ad assicurare il rispetto delle misure precauzionali igienico-sanitarie imposte dalle autorità competenti, ed evitare, quindi, il rischio di diffusione del contagio da COVID-19;

ritenuto che le presenti linee guida debbano disciplinare sia le procedure esecutive pendenti per le quali risultino già emessi ordinanze di delega delle operazioni di vendita, avvisi di vendita e/o fissati esperimenti d'asta, sia le procedure in fase iniziale, per le quali non sia stata delegata la vendita;

tutto ciò premesso, i giudici dell'esecuzione



DISPONGONO QUANTO SEGUE



VENDITE E ATTIVITA' DEL PROFESSIONISTA DELEGATO

1. In tutte le procedure nelle quali risulti fissata **tra il 9 marzo ed il 15 aprile 2020** la data per la deliberazione sulle offerte, le vendite sono sospese e, quindi, tenuto conto dell'impossibilità, allo stato, di indicare una data certa per la ripresa delle operazioni di vendita, le cauzioni andranno restituite agli offerenti;

A tal fine, in parziale revoca del decreto di sospensione emesso dai GE in data 9.3.2020, si dispone che le cauzioni, nelle more trattenute dai professionisti delegati, andranno restituite agli offerenti, nei tempi e secondo le modalità tali da garantire il rispetto delle misure precauzionali igienico-sanitarie imposte dalle autorità competenti al fine di evitare la diffusione del contagio da COVID-19;

2. **Fino al 15 aprile 2020** è sospeso il deposito degli avvisi di vendita, e l'esecuzione delle pubblicità per quelli già depositati;

3. In ordine agli esperimenti di vendita già fissati nel periodo **tra il 16 aprile 2020 e il 30 giugno 2020** si provvederà con successivo decreto sulla scorta delle disposizioni che saranno adottate dal Presidente della Corte d'Appello e dal Presidente del Tribunale. Si invitano, pertanto, i professionisti delegati a non compiere alcuna attività prodromica alla vendita in attesa di nuove determinazioni;

4. Nel caso in cui il giorno originariamente fissato per gli esperimenti di vendita, come sopra differiti, siano pervenute delle offerte, i delegati sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione all'eventuale restituzione delle cauzioni agli offerenti, sia telematici che analogici, con modalità tali, per questi ultimi, da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica; a tal fine, in caso di cospicuo numero di offerte che non consenta di garantire in sala aste la distanza di due metri tra gli offerenti presenti, il delegato è autorizzato all'apertura delle offerte non alla presenza degli offerenti e a dare a questi ultimi, con la collaborazione del gestore della vendita, le opportune disposizioni per la restituzione scaglionata delle cauzioni; per converso, laddove la vendita sia celebrata nelle aule del Tribunale, in caso di assenza di offerte, il delegato potrà procedere alla redazione del verbale secondo le modalità sopra indicate;

5. Nel periodo compreso tra la comunicazione del presente provvedimento e **il 15 aprile 2020** i professionisti delegati e i gestori incaricati delle vendite non dovranno accettare il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati

nel periodo di cui al presente punto e non dovranno consentire di effettuare offerte telematiche tramite il proprio sito;

6. per le vendite già esperite, con aggiudicazione dichiarata in data anteriore al 9 marzo 2020, **il termine per il versamento del saldo prezzo resta sospeso fino al 15 aprile 2020** ai sensi dell'art. 83 comma 2 D.L. n. 18/20; pertanto se il termine viene a scadenza nel periodo cuscinetto il suo decorso riprenderà dal 16 aprile 2020.

7. I termini previsti per le attività delegate nella relativa ordinanza vengono considerati automaticamente prorogati per un periodo di tempo corrispondente a quello della sospensione delle suddette attività ex D.L. n. 18/2020 e provvedimenti conseguenziali;

8. Per gli esperimenti di vendita **ancora da fissare**, i professionisti delegati provvedano a fissarli a **partire dal 1° luglio 2020**;

Si raccomanda agli ausiliari il rigoroso rispetto delle misure precauzionali igienico-sanitarie prescritte dalle autorità competenti al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica in atto; a tal fine, l'interlocuzione con le parti e con gli offerenti dovrà avvenire con modalità tali da evitare la compresenza di più soggetti in luoghi ristretti e mantenendo le distanze prescritte.

DIRETTIVE CUSTODI, DELEGATI ED ESPERTI

Nel periodo compreso tra il 9 marzo ed il 15 aprile 2020, sono altresì sospesi, salve nuove disposizioni:

a) tutti gli ordini di liberazione in corso di esecuzione, anche ove non già sospesi per effetto dell'applicazione del nuovo testo dell'art. 560 c.p.c. a tutte le procedure pendenti; per le procedure in cui sia avvenuta l'aggiudicazione e versato il saldo prezzo ma la liberazione non si sia stata (per qualsiasi motivo) portata a termine; oppure (per qualche motivo) non ancora disposta, il custode invierà al giudice dell'Esecuzione: (eventualmente) istanza di emissione dell'Ordine di Liberazione (ove non ancora emesso), corredata di sintetica relazione circa lo stato di occupazione del bene (come risultante dagli atti) sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, nonché altra utile precisazione in relazione alla delicatezza (sia dal punto di vista pratico che sanitario) dell'attività liberatoria. All'esito di ciò il Giudice provvederà sulla liberazione, eventualmente prevedendo cautele o tempistiche particolari.

b) I sopralluoghi di custodi ed esperti stimatori presso gli immobili pignorati, ad eccezione delle ipotesi in cui si abbia contezza o notizia verosimile che dal cespite pignorato derivi pericolo di danni a persone o a cose. Il custode continuerà a svolgere

tutta l'attività compatibile con l'attuazione da remoto o comunque tramite attività online (versamento su conti correnti, istanze al giudice dell'esecuzione, interlocuzione con le parti, controllo della documentazione, controllo dei versamenti per accrediti dei frutti civili del cespite pignorato);

c) gli accessi di custodi ed esperti stimatori presso gli uffici pubblici per l'acquisizione di documentazione necessaria all'espletamento del mandato;

d) i termini assegnati agli esperti stimatori per il deposito della relazione di stima. I termini di deposito ed invio delle perizie saranno calcolati a ritroso in base alla data dell'udienza come eventualmente ricalendarizzata dal Giudice dell'esecuzione. Ove tale termine non sia congruo- in relazione all'impossibilità di accesso presso i luoghi indicati nel periodo precedente- l'esperto depositerà istanza di proroga, esplicitando le circostanze di tempo e di fatto che non hanno reso possibile il deposito della perizia nei termini indicati dall'art. 173 bis disp. Att. cpc.

Ogni attività degli ausiliari del giudice che non comporti necessità di contatto diretto con altre persone potrà e dovrà essere regolarmente svolta (studio di atti del fascicolo telematico, deposito relazioni ed istanze, acquisizione telematica di atti di pubblici uffici, etc.).

DECRETI DI TRASFERIMENTO

I GE possono continuare ad emettere decreti di trasferimento, purché il deposito della bozza da parte del professionista delegato e la allegazione dei documenti, avvenga esclusivamente in modalità telematica (con nota di deposito e allegato separatamente il decreto di trasferimento).

La redazione dell'atto avverrà anche essa in modalità esclusivamente telematica.

Gli adempimenti successivi tra cui registrazione e trascrizione del decreto, saranno curati secondo le modalità già disciplinate dall'ufficio, e limitando, per quanto possibile l'accesso e la presenza fisica negli uffici preposti.

CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO

Nei casi di conversione già disposta dal GE, i termini per il versamento delle rate, avendo natura processuale, sono sospesi fino al **15 aprile 2020** in conformità al disposto di cui all'art. 83 dl n. 18/2020, con slittamento delle mensilità; per le rate successive fino al giugno 2020, il GE verificherà se dichiarare la decadenza.

Nei casi di versamento effettuato su libretto, se la distribuzione semestrale sia fissata nell'intervallo temporale tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020, tenuto conto dell'esigenza di

limitare l'accesso alle Cancellerie, l'incombente della distribuzione sarà differito di sei mesi e si procederà – quindi – al versamento di quanto riscosso nell'ultimo anno.

ULTERIORI ATTIVITA'

E' sospeso il colloquio con gli ausiliari del GE fino a diversa disposizione.

Si invitano gli ausiliari già nominati al massimo utilizzo del PCT, con richiamo alla valutazione ponderata della segnalazione delle urgenze.

In considerazione della evidente eccezionalità delle misure adottate, si pregano tutti i destinatari della presente di adoperarsi per l'immediata e urgente esecuzione degli incombeni loro assegnati.

Si comunichi ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati, Notai, Commercialisti, Ingegneri, Geometri, Architetti, Agronomi, i quali cureranno la comunicazione ai loro iscritti.

I professionisti delegati ed i custodi, per quanto di rispettiva competenza, cureranno la sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza di vendita e sul PVP, specificando nella motivazione "Vendita differita dal GE".

La cancelleria curerà l'affissione del presente provvedimento in modo da assicurarne la massima visibilità.

Se ne dispone la pubblicazione sul sito del Tribunale di Siracusa.

Siracusa, 20.3.2020

ASTE
GIUDIZIARIE.it

I Giudici dell'esecuzione

dott.ssa Alessia Romeo

dott.ssa Concita Cultrera

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it